

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna (di seguito Garante infanzia), con sede presso l'Assemblea Legislativa della Regione, a Bologna, Viale Aldo Moro 50, nella persona della Dott.ssa Claudia Giudici

E

il Gruppo Nazionale Nidi Infanzia (di seguito GNNI) nella persona della Dott.ssa Antonia Labonia in qualità di legale rappresentante dell'Associazione GNNI con sede legale in Bologna, via Ca' Selvatica, 7,

VISTI

- l'art. 31, com.2, della Costituzione Italiana, che stabilisce che *"la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*;
- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 (di seguito "Convenzione di New York") e i suoi tre protocolli opzionali, ratificati dall'Italia rispettivamente con leggi nn. 176/1991, 46/2002 e 199/2015;
- il vigente diritto dell'Unione Europea in materia di protezione e promozione delle persone di minore età, in particolare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge n. 77 del 20 marzo 2003;
- la normativa nazionale a promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare, le disposizioni contenute nella seguente normativa:
 - ✓ legge n. 285/97 recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
 - ✓ legge n. 451/97 recante l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
 - ✓ decreto legislativo n. 286/1998 – Testo unico sull'immigrazione – e successive modifiche;
 - ✓ legge n. 149/2001 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione e affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile;
 - ✓ legge n. 47/2017 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e le relative disposizioni attuative;
- la Child Guarantee adottata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2021 nell'ambito di linee guida per gli Stati membri per assicurare che ogni bambino/bambina a rischio di povertà o di esclusione sociale abbia accesso ai diritti alla salute, alla cura, all'educazione e le relative raccomandazioni europee;
- la nota ministeriale n. 404/2018 sull'avvio del sistema integrato, decreto ministeriale 378/2018 sui titoli di accesso, le Linee pedagogiche per il sistema integrato zeroesi del 2021, gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi del 2022;
- la legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva della figura dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- le leggi regionali a partire dalla 1/2000 e successive modifiche, alla vigente legge 19/2016 in materia di Servizi educativi per l'infanzia e alle norme relative al diritto allo studio;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e successive modifiche;
- l'art. 5 e seguenti della legge regionale del 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" secondo la quale la Regione può stipulare accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con le associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale.

PREMESSO CHE

- La Garante infanzia è una figura di rilievo nel sistema delle garanzie e tutele dei diritti dei minori di età, assicura altresì la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori;
- nell'esercizio delle sue competenze istituzionali, la Garante infanzia promuove iniziative finalizzate alla protezione dei minori, attraverso il pieno rispetto e la promozione di diritti loro riconosciuti dalla legge regionale, dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, anche in collaborazione con le organizzazioni e gli enti con comprovata esperienza nella tutela dei diritti;
- il GNNI è una associazione nata nel 1980 per iniziativa di Loris Malaguzzi che ne è stato Presidente fino alla sua scomparsa nel 1994, con l'intento di costituire una rete per il coordinamento, lo scambio, l'impulso alle esperienze nei servizi educativi 0/3 anni che si stavano sviluppando nelle diverse aree del paese. Fin dalla sua costituzione il GNNI è stato costantemente presente in prima fila nel dibattito politico-istituzionale per la diffusione della cultura dell'infanzia, l'estensione dei nidi e la promozione della qualità delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi 0/3 anni, il riconoscimento dell'identità educativa del nido e dei servizi integrativi per tutti i bambini e per dell'identità professionale degli educatori, sottolineando l'importanza di una loro formazione di base e la necessità di una formazione permanente. In questo ultimo decennio si è impegnato per il rinnovamento della legislazione nazionale.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

1.1. Il presente Accordo non oneroso ha come finalità l'individuazione di aree di collaborazione tra la Garante Infanzia e il GNNI, per il tramite della propria articolazione decentrata in Emilia-Romagna (il Gruppo territoriale dell'Emilia-Romagna per il GNNI), di seguito indicati come le "Parti" per la realizzazione di iniziative congiunte in materia di promozione dei diritti dei minori;

1.2. le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono avviare una collaborazione in aree di comune interesse, per consolidare e dare continuità all'esperienza di collaborazione già realizzata, per sviluppare azioni a favore delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi;

1.3. le Parti si impegnano congiuntamente, nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e delle specifiche modalità di azione, a realizzare iniziative congiunte in un'ottica di collaborazione nelle aree di comune interesse individuate nel presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto)

2.1 Le Parti, nel rispetto della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e delle Osservazioni Conclusive 2019 rivolte all'Italia dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, concordano di collaborare a promuovere e sviluppare azioni congiunte (di seguito denominate cumulativamente anche "Iniziative"), finalizzate in particolare a:

a) promuovere e realizzare sul territorio regionale attività d'informazione, studio e diffusione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in un linguaggio che valorizzi la relazione e lo scambio con le famiglie ed i genitori dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni di età in un'ottica di valorizzazione delle diversità culturali mirata all'inclusione sociale;

b) sostenere azioni che promuovono la rete interistituzionale rappresentata dagli Enti locali con particolare riferimento a Regione, Province, Comuni, USR, USP, AUSL, Enti gestori privati convenzionati, Università del territorio regionale, ANCI E-R, soggetti del terzo settore, OO.SS, e tutti coloro che contribuiscono a realizzare azioni volte alla qualificazione del sistema formativo integrato 0/6, nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) favorire lo scambio reciproco di informazioni e buone prassi sulle politiche ed i progetti dedicati all'attuazione dei diritti dei minorenni sul territorio regionale;

d) promuovere il coinvolgimento e, laddove possibile, la partecipazione attiva di operatrici e operatori che, a diverso titolo, lavorano sul territorio regionale, per affrontare i temi che costituiscono la complessità del presente;

e) promuovere iniziative per il benessere dei bambini e delle bambine, specialmente per coloro che sono a rischio di essere maggiormente marginalizzati;

f) favorire una costante consapevolezza attorno ai temi dell'infanzia e dei genitori nei diversi contesti sociali della nostra regione in un'ottica di comunità educante.

Art. 3
(Coordinamento e programmazioni)

3.1 Le Parti individuano annualmente, sui temi d'interesse comune, una priorità d'azioni condivisa e le relative modalità di collaborazione. Per l'attuazione dell'Accordo si prevedono incontri periodici finalizzati all'individuazione delle iniziative da realizzare e al monitoraggio delle attività già intraprese che possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, regionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente. In particolare, soggetti cui afferiscono ambiti di istruzione, educazione, socializzazione, difesa, garanzia, cura e tutela delle persone di minore età;

3.2. il GNNI si impegna a informare della programmazione delle iniziative definite i diversi gruppi territoriali attivi sul piano nazionale.

Art. 4
(Impegni delle Parti e articolazione delle attività)

4.1 Le Parti si impegnano a:

a) sviluppare proposte, presso enti, istituzioni e organismi, volte ad assicurare la conoscenza, la promozione e la tutela dei diritti delle persone di minore età;

b) programmare incontri informativi e formativi sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rivolti agli operatori che lavorano, in ambito regionale, con particolare attenzione all'intero sistema educativo e scolastico zero-dieciotto;

c) realizzare iniziative di incontro e studio con altri soggetti pubblici e privati, sui temi della qualità educativi dei servizi educativi e scolastici, della governance del sistema formativo integrato zero-sei e dell'intero sistema scolastico.

Art. 5
(Nome, logo e segni distintivi)

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo, nome e/o i segni distintivi l'una dell'altra senza espressa autorizzazione scritta della Parte titolare dei diritti su tale logo e nome e/o segni distintivi;

5.2 ciascuna delle Parti si impegna anche a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo, il nome e i segni distintivi dell'altra Parte per tutta la durata dell'Accordo e successivamente alla cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta e fermo restando che, in caso di mancata risposta di una Parte ad una richiesta di autorizzazione di altra Parte, il silenzio non potrà essere interpretato come assenso;

5.3 le Parti si danno altresì atto che l'autorizzazione eventualmente concessa per l'utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi di una Parte: (i) si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente Accordo, (ii) potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

Art. 6

(Responsabili dell'attuazione dell'Accordo di Collaborazione e contatti)

6.1 Al fine di assicurare un adeguato coordinamento e sviluppo delle forme di collaborazione di cui all'art. 2, le Parti individuano quali responsabili dell'attuazione del presente Accordo:

- ✓ per l'Ufficio della Garante infanzia, la Garante dott.ssa Claudia Giudici
- ✓ per il GNNI, la Presidente, dott.ssa Antonia Labonia

6.2 le comunicazioni relative al presente Accordo andranno indirizzate quindi a:

- ✓ per il GNNI, al Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, Via Ca' Selvatica, 7 40123 Bologna CF: 91020970355 | IVA: 03413381207 - Tel: 3518634523 email: grupponazionalenidiiinfanzia@gmail.com; PEC: grupponidiinfanzia@pec.it
- ✓ per l'Ufficio della Garante infanzia, Garante per l'infanzia e l'adolescenza Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, email: garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it; PEC: garanteinfanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it;

6.3 le Parti si impegnano a pubblicizzare ed a diffondere attraverso opportune attività di comunicazione anche digitale di volta in volta concordate, le attività programmate e i risultati raggiunti.

Art 7

(Variazioni e integrazioni)

Le Parti convengono che, qualora nel periodo di validità previsto del presente Accordo, dovessero essere individuate dalle parti nuove esigenze, di comune accordo, potranno essere approvate variazioni e integrazioni mediante scambio di lettere.

Art 8

(Obblighi di riservatezza)

8.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo quadro e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo quadro.

8.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Art. 9

(Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR)

9.1 Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento. Il trattamento avverrà con modalità manuali ed elettroniche;

9.2 i dati in oggetto, potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti;

9.3 la conservazione dei dati avrà durata sino alla cessazione dell'Accordo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivanti alle Parti per il periodo di tutela legale o comunque o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria in merito alle singole materie disciplinate di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria;

9.4 le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dall'Accordo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati;

9.5 ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nell'Accordo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

9.6 ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento;

9.7 infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

Art. 10

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

10.1 Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) dei codici di comportamento di amministrazione;
- b) delle misure di prevenzione contenute nella "Sottosezione Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione pubblicato sui rispettivi siti istituzionali;

10.2 le Parti dichiarano altresì di impegnarsi a adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra;

10.3 la violazione del Codice di comportamento, del Codice di amministrazione o delle misure di prevenzione comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Art. 11
(Coperture assicurative)

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che:

a) il personale dell'Assemblea legislativa autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Accordo è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

b) il personale del GNNI autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Accordo, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge;

11.2 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12
(Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca)

12.1. Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica di ciascuna di esse;

12.2 ciascuna iniziativa realizzata sulla base del presente Accordo porta in intestazione i loghi e le denominazioni di ciascuna delle Parti e viene divulgata previo specifico accordo di entrambe.

Art. 13
(Durata, recesso e scioglimento)

13.1 Il presente Accordo entra in vigore all'atto della firma dei rappresentanti delle Parti e ha validità annuale dalla data di sottoscrizione. Potrà essere integrato, rinnovato, prorogato o modificato, esclusivamente mediante successivo accordo sottoscritto da entrambe le Parti;

13.2 è fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento, dal presente Accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra Parte notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o raccomandata A/R. e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso;

13.3 il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle attività già eseguite. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 14
(Oneri economici)

14.1 Il presente Accordo non prevede costi aggiuntivi per le Parti. La reciproca collaborazione è prestata senza alcun corrispettivo, a carattere esclusivamente gratuito. Dal presente accordo non derivano oneri finanziari.

Art. 15
(Controversie)

15.1 Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo;

15.2 le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'Accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del D.lgs. 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Art. 16
(Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo)

16.1 La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della L. 241/1990. L'imposta di bollo è assolta a cura dell'Assemblea legislativa;

16.2 il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della
Regione Emilia-Romagna

Dott.ssa Claudia Giudici

La Presidente
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

Dott.ssa Antonia Labonia